

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3589 del 29/06/2026
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO POSTE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA NEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA LOC. COLOMBARE AD USO PISTA CICLO-PEDONALE E AREA "UMIDA". RICHIEDENTE: UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA - PROCEDIMENTO RN05T0035 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTO RN06T0021.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3767 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO POSTE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA NEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA LOC. COLOMBARE AD USO PISTA CICLO-PEDONALE E AREA "UMIDA". RICHIEDENTE: UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA - PROCEDIMENTO RN05T0035 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTO RN06T0021.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta*

Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 10659 del 31/07/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia di Rimini (**Pratica RN05T0035**), con cui si provvedeva a rilasciare, fino al 30/07/2025, alla Comunità Montana Valle del Marecchia (P.IVA e C.F. 91029280400), con sede a Torriana (RN) in via Roma 21/6, la concessione di un'area demaniale ubicata in Comune di Torriana località Colombare in sponda sinistra del Fiume Marecchia, da destinarsi a pista ciclo - pedonale, di superficie complessiva di mq. 324.018, identificata al Catasto dello stesso Comune come di seguito descritta:
 - area in loc. "Palazzo" di mq. 15.590 individuata catastalmente nel comune di Torriana al Fg.10 antistante i mapp 134-131-136 al Fg.12 antistante il mapp. 36;

- area in loc. "Saiano" di mq. 6.420 individuata catastalmente nel comune di Torriana al al Fg.79 antistante i mapp 61-62-40-48;
 - area in loc. "Ponte Verucchio - Molino Pantano" di mq. 20.000 individuata catastalmente nel comune di Torriana al Fg.6 antistante i mapp 44-42-36-52-53 e al Fg.9 antistante i mapp 167 -313-287-125-369-370-372-235-315-349-356-255-230-254-253-39-40;
 - Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Saiano;
 - Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Palazzo;
 - Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Rio Morgona;
- la Determinazione n. 17392 del 05/12/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacini Conca e Marecchia di Rimini (**Pratica RN06T0021**), con cui si provvedeva a rilasciare, fino al 04/12/2025, alla Comunità Montana Valle del Marecchia (P.IVA e C.F. 91029280400), con sede a Torriana (RN) in via Roma 21/6, la concessione di un'area demaniale ubicata in Comune di Torriana località Colombare in sponda sinistra del Fiume Marecchia, da destinarsi ad area "umida", identificata al Catasto dello stesso Comune al Fg.6 antistante i mapp. 5 e 18;

VISTE:

- l'istanza completa di allegati tecnici, registrata al protocollo Arpae n. 15/12/2025.0222603, successivamente integrata con nota acquisita al Prot. Prot. 15/01/2026.0007006, con cui il Sig. Rossi Pietro (C.F. RSSPTR91L18I459R), in qualità di Presidente pro tempore dell'Unione di Comuni Valmarecchia (C.F. 91120860407 e P.IVA 04121430401) ha richiesto il **rinnovo** della concessione n. 10659 del 31/07/2006 (Procedimento RN05T0035) **senza modifiche all'occupazione** e congiuntamente il **cambio di titolarità** da Comunità Montana Valle del Marecchia a Unione di Comuni Valmarecchia, in quanto *“dal 2009 (Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 43) l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia è subentrata alla disciolta Comunità Montana Valle del Marecchia e nel seguito, a far data dal*

2013, giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 99 del 30/05/2013 (ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 21 del 21/12/2012) - BURERT n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda) - l'Unione di Comuni Valmarecchia nasce dalla fusione dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia con la Comunità Montana Alta Valmarecchia, subentrando a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni intestati alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia proseguendo, altresì, nella gestione delle funzioni intestate all'Unione dei Comuni Valle del Marecchia stessa", come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal sig. Rossi Pietro, allegata al fascicolo istruttorio;

- l'istanza completa di allegati tecnici, registrata al protocollo Arpae n. 15/12/2025.222618, successivamente integrata con nota acquisita al Prot. 15/01/2026.0007009, con cui il Sig. Rossi Pietro (C.F. RSSPTR91L18I459R), in qualità di Presidente pro tempore dell'Unione di Comuni Valmarecchia (C.F. 91120860407 e P.IVA 04121430401) ha richiesto il **rinnovo** della concessione n. 17392 del 05/12/2006 (Pratica RN06T0021) **senza modifiche all'occupazione** e congiuntamente il **cambio di titolarità** da Comunità Montana Valle del Marecchia a Unione di Comuni Valmarecchia, in quanto "dal 2009 (Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 43) l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia è subentrata alla disciolta Comunità Montana Valle del Marecchia e nel seguito, a far data dal 2013, giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 99 del 30/05/2013 (ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 21 del 21/12/2012) - BURERT n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda) - l'Unione di Comuni Valmarecchia nasce dalla fusione dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia con la Comunità Montana Alta Valmarecchia, subentrando a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni intestati alla disciolta Comunità Montana Alta Valmarecchia proseguendo, altresì, nella gestione delle funzioni intestate

all'Unione dei Comuni Valle del Marecchia stessa", come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal sig. Rossi Pletro, allegata al fascicolo istruttorio;

DATO ATTO:

- che le domande succitate sono state pubblicate rispettivamente sul B.U.R.E.R.T. n. 28 del 28.01.2026 e n. 37 del 11.02.2026 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 10083 del 24/02/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. 24/02/2026.0034827 ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con note Prot. 15/01/2026.0006853 e Prot. 26/01/2026.0014183, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione delle aree demaniali sopra descritte ricade all'interno di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023 denominata "ZSC-ZPS IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";
- che, vista la tipologia di uso, è stata acquisita (con nota Prot. 15/01/2026.0007006) per il procedimento RN05T0035 l'attestazione di rispetto delle condizioni d'obbligo relative al Settore "Infrastrutture Viarie" punti 7 e 8 delle *"Tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale"* (di cui alla DGR n. 1174 del 10/07/2023);
- che, vista la tipologia di uso, è stata acquisita (con nota Prot. 15/01/2026.0007009) per il procedimento RN06T0021 l'attestazione di rispetto delle condizioni d'obbligo relative al Settore "Acque Lentiche" punti da 26 a 29 delle *"Tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli*

Interventi e delle Attività' (P/P/P/I/A) di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale" (di cui alla DGR n. 1174 del 10/07/2023);

RITENUTO opportuno unificare al Procedimento RN05T0035 il Procedimento RN06T0021, dato atto che il concessionario è il medesimo, l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del Fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana ad uso pista ciclo-pedonale di cui al Procedimento RN05T0035 (384 Marecchia) interessa un'area limitrofa a quella di cui alla concessione Procedimento RN06T0021 (384 Marecchia) ad uso area "umida", e che l'area relativa alla zona "umida" è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 10659 del 31.07.2006 della Regione Emilia-Romagna avente come oggetto il rilascio dell'area demaniale destinata a pista ciclo-pedonale, a sottolineare ulteriormente la connessione tra i due procedimenti;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 15/12/2025 per la pratica RN05T0035 e l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 15/12/2025 per la pratica RN06T0021, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è

subordinato l'esercizio della concessione, con nota Prot. 15/05/2026.0089398;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale di €. 275,00 versato in data 11/08/2006 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 10659 del 31/07/2006 e il deposito cauzionale di €. 125,00 versato in data 09/12/2006 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 17392 del 05/12/2006 possono essere restituiti;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta, comprensiva di tutte le aree di cui ai Procedimenti RN05T0035 e RN06T0021, per una durata non superiore ad anni **19** a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione Determinazione n. 10659 del 31/07/2006 ovvero fino al 31/12/2043, ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'Unione di Comuni Valmarecchia (C.F. 91120860407 e P.IVA 04121430401) il cambio di titolarità e il rinnovo senza modifiche, con unificazione della pratica RN06T0021, della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del Fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana - Loc. Colombare - **Pratica RN05T0035**, come di

seguiti descritte:

Uso richiesto: pista ciclo-pedonale;

Superficie: 324.018 m²;

Identificazione catastale:

- area in loc. "Saiano" di mq. 6.420 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana - sezione B Fg. 79 antistante le particelle 61-62-49-40-48;
- area in loc. "Palazzo" di mq. 15.590 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana - sezione B Fg. 11 antistante le particelle 148-107-69-68, Fg. 12 antistante le particelle 79-69, Fg. 10 antistante le particelle 347-135-134-343-311-471;
- area in loc. "Ponte Verucchio - Molino Pantano" di mq. 20.000 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana sezione B Fg. 9 antistante le particelle 167 - 313 - 314 - 287 - 125 - 370 - 372 - 249 - 566 - 255 - 230 - 254 - 253 - 38 - 39 - 40 e Fg. 6 antistante le particelle 44 - 42 - 36 - 35 - 55 - 54 - 41 - 52 - 68 - 51 - 53 - 74 - 77 - 23 - 50 - 25 - 22 - 91 - 18 - 24 - 5;
- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Saiano;
- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Palazzo;
- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Rio Morgona;

Uso richiesto: area "umida";

Estensione area richiesta: mq 302.008;

Identificazione catastale: Comune di Poggio Torriana (RN), Sezione B - foglio 2 antistante le particelle n. 74-67-255-259-53-60-208 e Sezione B - foglio 6 antistante le particelle n. 78-5-8-24-91-22-25-23-77.

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 10659 del 31/07/2006;

2. di archiviare la **Pratica RN06T0021** in quanto la concessione della relativa area è confluita nel presente provvedimento;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione di cui alla Determinazione n. 10659 del 31/07/2006 fino al **31/12/2043**,
3. di **esentare** il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del **canone di concessione e del deposito cauzionale** ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di stabilire che il deposito cauzionale di €. 275,00 versato in data 11/08/2006 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 10659 del 31/07/2006 e il deposito cauzionale di €. 125,00 versato in data 09/12/2006 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 17392 del 05/12//2006 possono essere restituiti;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 10083 del 24/02/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. 24/02/2026.0034827 e le condizioni d'obbligo per gli specifici usi dell'area demaniale concessionata come da Tipologie P/P/P//A Prevalutate di cui alla DGR n. 1174 del 10/07/2023;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a

- carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 10. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 11. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata all'Unione di Comuni Valmarecchia (C.F. 91120860407 e P.IVA 04121430401) - codice pratica **RN05T0035**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del Fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana, come di seguiti descritte:

Uso richiesto: pista ciclo-pedonale;

Superficie: 324.018 m²;

Identificazione catastale:

- area in loc. "Saiano" di mq. 6.420 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana - sezione B Fg. 79 antistante le particelle 61-62-49-40-48;
- area in loc. "Palazzo" di mq. 15.590 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana - sezione B Fg. 11 antistante le particelle 148-107-69-68, Fg. 12 antistante le particelle 79-69, Fg. 10 antistante le particelle 347-135-134-343-311-471;
- area in loc. "Ponte Verucchio - Molino Pantano" di mq. 20.000 individuata catastalmente al comune di Poggio Torriana sezione B Fg. 9 antistante le particelle 167 - 313 - 314 - 287 - 125 - 370 - 372 - 249 - 566 - 255 - 230 - 254 - 253 - 38 - 39 - 40 e Fg. 6 antistante le particelle 44 - 42 - 36 - 35 - 55 - 54 - 41 - 52 - 68 - 51 - 53 - 74 - 77 - 23 - 50 - 25 - 22 - 91 - 18 - 24 - 5;
- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Saiano;
- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Palazzo:

- Attraversamento con passerella pedonale in legno del fosso demaniale lungo via Rio Morgona;

Uso richiesto: area "umida";

Estensione area richiesta: mq 302.008

Identificazione catastale: Comune di Poggio Torriana (RN), Sezione B - foglio 2 antistante le particelle n. 74-67-255-259-53-60-208 e Sezione B - foglio 6 antistante le particelle n. 78-5-8-24-91-22-25-23-77.

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 10659 del 31/07/2006.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione Determinazione n. 10659 del 31/07/2006 e avrà durata fino al **31/12/2043**;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esentato per la tipologia d'uso dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 10083 del 24/02/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. 24/02/2026.0034827, di seguito ed integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI

1. *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE-SAC), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*

2. *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
3. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
4. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

5. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE-SAC per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

6. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
7. *si ricorda che, al di fuori di quanto espressamente autorizzato, nelle aree richieste e ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
8. *è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*

9. *il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*
10. *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
11. *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*
12. *l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente solo mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque poste ad una distanza maggiore di 4 m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine, se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;*
13. *l'area in concessione non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

SICUREZZA

14. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo*

esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

15. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

16. *compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.*

C) L'area demaniale oggetto di concessione ricade all'interno dell'area naturale protetta denominata "ZSC-ZPS IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume marecchia" e pertanto è soggetta (come da attestazioni presentate dal concessionario con note Prot. 15/01/2026.0007006 e Prot. 15/01/2026.0007009) al rispetto delle condizioni d'obbligo relative al Settore "Infrastrutture Viarie" punti 7 e 8 e al Settore "Acque Lentiche" punti da 26 a 29 delle "*Tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale*" (di cui alla DGR n. 1174 del 10/07/2023) di seguito riportate:

INFRASTRUTTURE VIARIE

A - I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza) in collina e montagna (oltre 200 m slm) e con

diametro maggiore di 25 cm (a 1,30 m di altezza) in pianura (fino a 200 m slm) e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.

B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

Ulteriori condizioni d'obbligo

7. MESSA IN OPERA, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE DI MANUFATTI A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI

Le tipologie di intervento a servizio delle infrastrutture viarie esistenti sono le seguenti:

- Opere di regimazione idraulica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.
 - la posa ex novo, la sostituzione, la ricostruzione senza incremento sostanziale delle dimensioni o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: cunette, tombini, caditoie, taglia-acqua, guadi, compresi gli interventi di rimozione di sedimenti litoidi o lignei che creano ostacolo al deflusso delle acque presenti lungo le infrastrutture viarie.
- Impianti di illuminazione al servizio di infrastrutture viarie esistenti.
 - la posa ex novo, la sostituzione o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: pali, lampade o cavi.
- Barriere di protezione e barriere fonoassorbenti al servizio di infrastrutture viarie esistenti.
 - la posa ex novo, la sostituzione, la ricostruzione senza incremento sostanziale delle dimensioni o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: guard-rail, new jersey, staccionate o barriere antirumore.
- Pavimentazione/fondo stradale al servizio di infrastrutture viarie esistenti.
 - il rifacimento del manto bituminoso, il rifacimento del sottofondo stradale, la sistemazione di pavimentazioni in pietra, il ricarica stradale con ghiaia, la sistemazione delle banchine stradali, la

rimozione di sassi, terra o altri materiali dalla sede stradale, il livellamento del terreno lungo il tracciato, la posa ex novo o il rifacimento di gradini nei sentieri, l'intervento di ordinaria manutenzione delle piste da sci, compresa la movimentazione del solo manto nevoso.

- Segnaletica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.

- la posa ex novo, la sostituzione o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: semafori, cartelli pubblicitari o sbarre, la realizzazione o il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale o verticale.

- Opere di stabilizzazione delle scarpate relative alle infrastrutture viarie esistenti.

- la ricostruzione di manufatti senza incremento sostanziale delle dimensioni, la manutenzione ordinaria di: palificate, palizzate, grate, gabbionate o muri.

7 A - Tutti i P/P/P/I/A sopra indicati di messa in opera, di sostituzione, di manutenzione o di realizzazione ex novo di manufatti, ad eccezione della realizzazione ex-novo di opere di stabilizzazione (es. muri di sostegno) a servizio di infrastrutture viarie esistenti sono da considerarsi prevalutati se rispettano le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.

- non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali.

- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.

- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.

- vengano rimossi i manufatti e le opere non più in uso.

- non vi siano modifiche del tracciato, delle dimensioni o dell'ubicazione dell'infrastruttura viaria.

- i lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive.

- i nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno e l'illuminazione sia rispettosa della Legge Regionale n. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva regionale per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa.
- la posa ex novo di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna.
- non deve avvenire la modifica del fondo stradale, la posa ex novo di nuovi impianti di illuminazione nelle piste da sci o la costruzione ex-novo di muri di sostegno delle infrastrutture viarie.

8. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO LE INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI IN AMBITO EXTRA-URBANO

8 A - L'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extra-urbano, è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- il taglio sia effettuato esclusivamente nei casi di possibile interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi ubicati in montagna (oltre 600 m slm).
- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.

8 B - L'intervento di potatura di alberi o arbusti presenti in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extra-urbano è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- sia effettuato esclusivamente per rimuovere rami secchi, lesionati o ammalati nei casi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.
- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.
- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- sia eseguito con tagli netti.

8 C - L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e/o di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extra-urbano è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.
- non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo

ACQUE LENTICHE

A - I P/P/P//A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza) e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.

B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione bituminosa utilizzati per l'installazione delle aree di cantiere.

Ulteriori condizioni d'obbligo

26. GESTIONE DEI LIVELLI IDRICI DELLE ACQUE LENTICHE

26 A – La gestione dei livelli idrici delle zone identificate come acque lentiche è da considerarsi prevalutata se rispetta la seguente ulteriore Condizione d'Obbligo:

- le modifiche significative dei livelli idrici non siano effettuate dal 15 marzo al 15 luglio; tale limitazione temporale non si applica nei casi derivanti da motivi di sicurezza idraulica o negli invasi appositamente realizzati per l'erogazione di servizi (es. invasi a scopo irriguo).
- non deve avvenire il totale prosciugamento, permanente o temporaneo, delle zone identificate come acque lentiche ad esclusione dei casi derivanti da motivi di sicurezza idraulica o negli invasi appositamente realizzati per l'erogazione di servizi (es. invasi a scopo irriguo).

27. MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DELLE ACQUE LENTICHE

27 A – La manutenzione, ordinaria o straordinaria, degli argini delle zone identificate come acque lentiche compreso il ricarico arginale con terreno di riporto o il rifacimento totale di un argine per una lunghezza massima di 500 m sono da considerarsi prevalutati se rispettano la seguente ulteriore Condizione d'Obbligo:

- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non deve avvenire il totale prosciugamento, permanente o temporaneo, delle zone identificate come acque lentiche in presenza di habitat, la distruzione in maniera significativa del canneto, la costruzione ex-novo di un argine.

28. MESSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI MANUFATTI DI MODESTA ENTITA' IN PROSSIMITA' DI ACQUE LENTICHE

28 A - L'intervento di messa in opera, di sostituzione o di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di: strumentazione per la misurazione dei livelli idrici o degli agenti atmosferici (temperatura, vento, pioggia, neve, ecc.), segnaletica o di altri manufatti simili è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non sia necessario il prosciugamento, anche temporaneo, del corpo idrico.
- i manufatti siano di modeste dimensioni (massimo 10 mq).
- la posa ex novo o la manutenzione di pluviometri, anemometri, idrometri, segnaletica, cartellonistica.

29. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE AREE CON ACQUE LENTICHE

29 A – L'intervento di taglio della vegetazione arborea, viva o morta, (siepi, formazioni lineari, filari alberati, piantate e boschetti) presente in una fascia di 20 m dalle acque lentiche è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- si rispettino le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 51 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali.
- non sia interessata una superficie maggiore di 500 mq.
- non sia interessata una lunghezza superiore di 100 m.
- non sia effettuato su di una superficie superiore al 50% di quella esistente.
- non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.
- non deve avvenire il taglio di utilizzazione forestale di un bosco, l'eliminazione di siepi, filari alberati, piantate, boschetti o boschi.

29 B - L'intervento di potatura di alberi o arbusti presenti presente in una fascia di 20 m dalle acque lentiche è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non si effettuino tagli di capitozzatura.
- sia eseguito con tagli netti.

29 C - L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva (siepi) presente in una fascia di 20 m dalle acque lentiche è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- si rispettino le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 51 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).
- non deve avvenire l'eliminazione di siepi.

29 D - L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto presente in una fascia di 20 m dalle acque lentiche è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).
- non sia effettuato su di una superficie superiore al 50% di quella esistente.
- non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo.

29 E - L'intervento di taglio del canneto e/o di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente all'interno delle acque lentiche è da considerarsi prevalutato se rispetta le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm).
- non sia effettuato su di una superficie superiore al 50% di quella esistente.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi, totale o parziale, in attesa di autorizzazione.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.